



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Legge 27/12/2013 n. 147 pubblicata nella G.U. 27/12/2013.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP = ROMA =
(Rif. n. 7.1/844/2014/IC dell'11/09/2014)

Con riferimento a quanto segnalato da codesta Segreteria Nazionale con la nota sopra indicata, relativa all'oggetto, si comunica quanto riferito dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in occasione di analogo quesito formulato da altra sigla sindacale, relativo all'abrogazione dell'assegno "ad personam", disposto dall'art. 1, comma 458 della legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013.

Con l'abrogazione dell'art. 20 del T.U. di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 3, commi 57 e 58 della legge 537/93, a decorrere dal 1 gennaio 2014 è venuto meno il meccanismo del cd. "divieto di reformatio in peius", attraverso il quale, con l'attribuzione di un assegno *ad personam* come elemento aggiuntivo della retribuzione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, si salvaguardava l'invarianza del trattamento economico fondamentale dei dipendenti pubblici in caso di passaggio di carriera nell'ambito della stessa o diversa amministrazione.

In merito agli effetti della predetta norma sul personale della Polizia di Stato, è stato ritenuto che gli stessi siano limitati ai casi di transito nei ruoli della Polizia di Stato di personale proveniente da altre amministrazioni statali, nei confronti del quale non si provvederà più all'attribuzione dell'assegno *ad personam*.

E' stato evidenziato che la disposizione prevista dal citato art. 1, comma 458 non dovrebbe incidere sul diritto del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, transitato in altre amministrazioni statali, a percepire "scatti aggiuntivi di stipendio" nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, in quanto detto beneficio è stato introdotto dall'art. 10 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (regolamento che disciplina le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

modalità di trasferimento di detto personale in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre Amministrazioni).

In proposito è stato riferito che disposizioni analoghe a quelle citate sono poste a salvaguardia dei dipendenti non più idonei al servizio d'istituto di tutte le altre Forze di Polizia e delle Forze Armate.

La Direzione Centrale in parola ha ritenuto, infine, che il suddetto assegno "*ad personam*" non rientri tra le disposizioni normative abrogate dal comma 458 dell'art. 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, precisando che tale attribuzione viene erogata dall'Amministrazione presso cui i dipendenti in questione sono transitati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)